



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 011..... DEL 25 FEB. 2014.

OGGETTO: Disposizioni in materia di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento. DGR 26 luglio 2011, n. 1150, allegato A – “II° Programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola”.
Anticipo della data di scadenza del divieto di spandimento degli effluenti di allevamento.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente decreto, preso atto delle particolari condizioni meteo-climatiche che si sono manifestate nel corso di tutta la prima parte del 2014, nonché della necessità di mitigare gli impatti di carattere igienico-sanitario e di carattere ambientale che nelle strutture degli allevamenti zootecnici possono verificarsi a causa dei notevoli volumi delle precipitazioni che hanno interessato anche le strutture di stoccaggio degli effluenti, si stabilisce nel 25 febbraio 2014 la data cessazione del divieto di spandimento degli effluenti di allevamento.

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE AGROAMBIENTE

PREMESSO che la stagione invernale in corso è stata caratterizzata dalle condizioni meteorologiche assolutamente straordinarie che si sono manifestate in Veneto, in particolare per quanto riguarda la piovosità dei mesi di gennaio e febbraio, storicamente i due più siccitosi dell’anno;

PRESO ATTO delle ulteriori condizioni meteo-climatiche, ed in particolare del decorso delle temperature stagionali, che è stato quasi costantemente al di sopra delle medie storiche e che ha provocato l’anticipata ripresa dell’attività vegetativa, sia delle colture erbacee che delle colture arboree;

CONSIDERATO che le elevate temperature del periodo consentono di migliorare l’efficienza di assorbimento anche delle frazioni organica azotata apportata alle colture, con conseguente riduzione delle perdite nell’ambiente di tale nutriente;

CONSIDERATO che la continuità dei fenomeni piovosi e l’entità con cui le precipitazioni si sono manifestate nel corso del periodo stagionale qui considerato, hanno nuovamente provocato, in alcuni territori della Regione, non solo la sommersione di superfici agricole, ma anche l’allagamento di strutture di allevamento e di manufatti aziendali;

CONSIDERATO che l’evoluzione tecnologica ha prodotto attrezzature e sistemi di distribuzione agronomica degli effluenti di allevamento di elevata efficacia agronomica ed ambientale, a cui è necessario fare ricorso al fine di garantire la salvaguardia delle componenti ambientali, ed in particolare dei corpi idrici superficiali e profondi;

RITENUTO che risulta possibile, senza alcuna ripercussione ambientale significativa, provvedere ad un limitato anticipo di giorni 3 della data di inizio delle operazioni di distribuzione ai fini agronomici degli effluenti di allevamento e dei materiali ad essi assimilati;

VISTO l’articolo 8, comma 2 del citato allegato A alla DGR n. 1150/2011, in relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali, secondo il quale la Giunta regionale può definire per determinate scadenze decorrenze diverse da quelle previste, provvedendo contestualmente ad informare il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

CONSIDERATO che nell’ambito della prevista anticipazione temporale restano interamente confermati tutti i vincoli e i divieti di utilizzazione degli effluenti stabiliti agli articoli 4 e 5 dell’allegato A alla DGR 26 luglio 2011,

n. 1150, quali la preclusione allo spandimento sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e sui terreni saturi d'acqua;

DATO ATTO, pertanto, che gli obiettivi del Piano regionale di tutela delle acque (PTA) possono essere ottemperati qualora l'intervento agronomico venga effettuato senza superare il livello di saturazione dei terreni, su terreni che presentano ancora sufficiente capacità di campo, non sussistendo – in tale caso – il rischio reale di contatto tra i corpi idrici ed effluenti zootecnici applicati;

RIBADITO il divieto assoluto, come espressamente indicato nel dispositivo del presente provvedimento, di distribuzione degli effluenti su terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante o saturi d'acqua;

PRECISATO che la DGR n. 2461/2011, al punto 3 del dispositivo ha stabilito, “...di dare mandato al Dirigente regionale della Direzione Agroambiente della definizione, con apposito decreto, dei criteri tecnici applicativi..., e quant'altro necessario alla completa attivazione di quanto disposto dal “Secondo Programma d'azione regionale per le zone vulnerabili ai nitrati”;

VISTO il decreto ministeriale 7 aprile 2006, che ha fissato criteri e norme tecniche generali per la disciplina dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO l'allegato A alla DGR 26 luglio 2011, n. 1150, “Adempimenti regionali obbligatori in attuazione della direttiva 91/676/CEE. Approvazione della documentazione a supporto della Valutazione Strategica Ambientale prevista dalla direttiva 2001/42/CE e del Programma d'Azione regionale aggiornato” - "Secondo Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati del Veneto”;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione del 3 novembre 2011, n. 2011/721/UE che concede una deroga richiesta dall'Italia con riguardo alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

VISTA la DGR 7 agosto 2006, n. 2495, “Recepimento regionale del DM 7 aprile 2006. Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto”;

VISTA la DGR 7 agosto 2007, n. 2439, “DGR 7 agosto 2007. Approvazione dei criteri tecnici applicativi e della modulistica per la presentazione delle comunicazioni di spandimento e dei piani di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento”;

VISTA la DGR 11 febbraio 2014, n. 104, concernente le disposizioni applicative per l'anno 2014 del regolamento (CE) n. 73/2009 e smi, e del DM n. 30125 del 22 dicembre 2009 e smi, in materia di Condizionalità in agricoltura;

DECRETA

1. di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire – limitatamente all'annualità 2014 – nella data del 25 febbraio 2014 l'ultimo giorno di divieto di spandimento degli effluenti di allevamento e dei materiali ad essi assimilati nelle zone designate vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto, per le motivazioni precedentemente descritte;
3. di richiamare, sulla base dell'articolo 6, comma 9 della decisione di deroga 2011/721/UE del 3 novembre 2011, che quanto stabilito al precedente punto 2 non si applica ai soggetti che hanno presentato domanda di adesione alla deroga per l'anno 2014, ai sensi della medesima decisione;
4. di riconfermare, con l'eccezione di quanto disposto al precedente punto 2, i divieti stagionali e territoriali, nonché gli ulteriori vincoli allo spandimento stabiliti dal Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati con la DGR n. 1150 del 26 luglio 2011;
5. di riconfermare, in particolare, il divieto assoluto di spandimento su terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e su terreni saturi d'acqua, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1 dell'allegato A alla DGR 7 agosto 2006, n. 2495;
6. di confermare che quanto stabilito con il presente provvedimento costituisce integrazione pienamente efficace ai Criteri di Gestione Obbligatoria definiti in materia di Condizionalità con DGR 11 febbraio 2014, n. 104,

relativamente all'Atto A4 – “Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”;

7. di trasmettere il presente decreto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi di quanto previsto al comma 2 dell'articolo 8 del vigente Programma d'azione (allegato A alla DGR n. 1150/2011);
8. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.



dott. Riccardo De Gobbi